

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 98 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 24/05/2013

OGGETTO

Adozione delle Linee operative per l'operatività di ARPA Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle attività ordinarie previste dal Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo dettate dal D.M. n. 161/2012

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA	RESP. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE
Dr. Anna Toro	

CON LA PARTECIPAZIONE

del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;

per l'espressione dei pareri di competenza

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 dell'ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013;

PREMESSO che:

- con D.M. 161/12 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" è stato disciplinato l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 161/12 può essere chiamata dall'autorità competente alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale;
- la richiesta motivata deve avvenire, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 161/12, in base alla tipologia dell'area ed alle eventuali conoscenze di pregressi interventi antropici;
- l'Agenzia viene inoltre coinvolta nell'esecuzione del piano di accertamento per la definizione dei valori di fondo da assumere come riferimento nel caso di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i dovuti a fenomeni naturali;
- l'Agenzia nel caso di interventi di bonifica ovvero di ripristino ambientale individua i requisiti di qualità ambientale ai sensi dell'art.3, comma 5, del D.M. 161/12;

CONSIDERATO che:

- la gestione delle attività inerenti la verifica dei requisiti di qualità ambientale implica la necessità di fornire indicazioni puntuali alle autorità competenti e agli operatori;
- per l'analisi dei nuovi compiti istituzionali e per l'elaborazione di linee operative uniformi è stato istituito apposito gruppo di lavoro interno all'Agenzia;

VALUTATA l'opportunità di definire le corrette ed uniformi linee operative dell'Agenzia anche attraverso il sito Internet;

ACCERTATA l'attuale mancanza di un indirizzo comune all'interno dell'Agenzia in quanto precedentemente al D.M. 161/12 le attività erano svolte sulla base dell'abrogato art. 186 del D.Lgs. 152/06 e delle diverse linee guida operanti sul territorio;

PRESO ATTO che:

- le linee operative sono state elaborate da un gruppo di lavoro interno all'Agenzia al quale hanno partecipato tutti i Dipartimenti e il Laboratorio nonché la sede centrale;
- le linee operative sono state approvate dal Comitato Tecnico-Scientifico dell'Agenzia, con verbale n. 5 dd. 17 maggio 2013;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di adottare le linee operative per l'operatività di ARPA FVG nell'ambito delle attività ordinarie previste dal regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo dettata dal D.M. 161/12;
2. di pubblicare le linee operative di cui trattasi sul sito Internet dell'Arpa, garantendo la massima diffusione delle stesse all'interno dell'Agenzia;
3. di svolgere attività di formazione e aggiornamento a favore del personale dell'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto e l'uniforme applicazione delle procedure di gestione dei rifiuti;
4. di tenere aggiornati i documenti e il sito Internet dell'Agenzia sulla base dell'evoluzione normativa di settore attraverso il mantenimento del gruppo di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:46:49

IMPRONTA: 3BA4A9F4BAEF703BF70D412D955B66D01D39250184ACC7DCA935A67094A8FCB6
1D39250184ACC7DCA935A67094A8FCB6FAB81A0ECF9D8A61B6C967B7C46AE056
FAB81A0ECF9D8A61B6C967B7C46AE056669D2B9C4980E00E014DBB26FAD2FEA6
669D2B9C4980E00E014DBB26FAD2FEA63A88DF0FE48A5761889E4253BC869ED0

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRNFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:49:47

IMPRONTA: AC79AE89D71218040D9620707CAADF9AD2DD453F8DC6F4601509193D5269DC63
D2DD453F8DC6F4601509193D5269DC63C1808404D651B142D9301EBC7C440020
C1808404D651B142D9301EBC7C44002056EEF34160348067121213861F8F4009
56EEF34160348067121213861F8F400911D544285AA75D6D7A1D2FA0DCE3A44C

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:51:43

IMPRONTA: 34AF2D9382AA5ABFB78107731198B26B0E18FFA9B691E1809C97D0F8E854184D
0E18FFA9B691E1809C97D0F8E854184DBEEFC09D512F4742CC94B77FEC9AFB4F
BEEFC09D512F4742CC94B77FEC9AFB4F0C1E5CF2BD2D0CD85A2FB00DCE8758D4
0C1E5CF2BD2D0CD85A2FB00DCE8758D40B023E46C206D28D9FAB435267F94110



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

del Friuli Venezia Giulia

ARPA FVG

Direzione Tecnico Scientifica

**Linee Operative per la
Gestione dei Materiali da scavo sul territorio regionale
alla luce del nuovo
Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”**

IL RUOLO DI ARPA FVG

17 maggio 2013



LINEE OPERATIVE PREDISPOSTE A CURA DELLA

DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Responsabile: Ing. Franco Sturzi

Coordinamento: dott.^{ssa} Beatrice Miorini

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

dott. Davide Brandolin

dott. Enrico Bressan

dott.ssa Daniela Domevscek

Ing. Stefano Favretto

dott.ssa Maria Grazia Fornasiero

dott.ssa Beatrice Miorini

dott. Luca Poli

dott.ssa Laura Schiozzi

IN COLLABORAZIONE CON :

LA S.O.C. LABORATORIO UNICO REGIONALE E LA S.O.S. LABORATORIO DI UDINE:

dott. Stefano Pison

dott.ssa Anna Lutman

Sommario

1.	Introduzione	4
2.	Quadro normativo di riferimento	5
2.1	La Normativa europea	5
2.2	La Normativa nazionale	5
2.3	La Normativa regionale	5
3.	Glossario generale	6
4.	Inquadramento giuridico dei materiali da scavo	8
5.	Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 <i>“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”</i>	11
5.1	Definizioni di cui all’Art. 1 del D.M. 161/2012.....	11
5.2	Il processo di approvazione del piano di utilizzo di cui all’art. 5 del D.M. 161/2012.....	12
5.3	Il Ruolo delle Agenzie per la protezione dell’ambiente.....	13
5.4	Elementi operativi per l’intervento di ARPA FVG ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.M. 161/2012	15
5.4.1	Quando procedere alla Richiesta motivata ad ARPA FVG?	16
5.4.2	Quali le attività di ARPA FVG?	18
5.5	Elementi per l’intervento di ARPA FVG ai sensi dell’art. 5 cc. 4 e 5 del D.M. 161/2012	18
5.6	Il Tariffario	19
5.7	Frequently Asked Questions (FAQ).....	22
5.8	Link utili	24

1. Introduzione

La gestione delle **terre e rocce** da scavo rappresenta un tema di **rilevante interesse ambientale** in quanto legato a spostamenti di **matrici ambientali** sul territorio.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161) **ARPA** ha assunto un **ruolo** specifico di garante della **qualità ambientale** e di **organo tecnico di controllo** in presenza di situazioni di possibile compromissione dei materiali da movimentare.

Si riportano di seguito gli elementi normativi per supportare l'inquadramento giuridico della materia e i riferimenti per l'**operatività** di ARPA al fine di rendere disponibile un quadro di riferimento per gli operatori.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 La Normativa europea

- **Direttiva 2008/98/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

2.2 La Normativa nazionale

- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.** *“Norme in materia ambientale”*.
- **D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 e ss.mm.ii.** *“Attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce”*.
- **L. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.** *“Riordino della legislazione in materia portuale”*.
- **L. 31 luglio 2002, n. 179 e ss.mm.ii.** *“Disposizioni in materia ambientale”*.
- **D.M. 10 agosto 2012, n. 161** *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*.¹
- **D.M. 7 novembre 2008** *“Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”*.
- **D.M. 24 gennaio 1996** *“Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e ss.mm.ii., relative allo scarico nelle acque del mare i in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambito marino”*.

2.3 La Normativa regionale

- **L.R. 21 dicembre 2012, n. 26** *“Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012”*, **art. 199** relativo all'inserimento nella L.R. 35/1986 (Disciplina delle attività estrattive) della semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (minori di 6.000 mc)².
- **L.R. 8 aprile 2013, n. 5** *“Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, [...]”* **art. art. 3, comma 28**

¹ Ance Trento congiuntamente all'Ance nazionale ha presentato ricorso presso il Tar del Lazio contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'annullamento del D.M. 161/2012
[\[http://www.confindustria.tn.it/confindustria/trento/istituzionale.nsf/WEBTN/HPPrimoPiano/822841E40F280812C1257ABF003EA7FC?OpenDocument\]](http://www.confindustria.tn.it/confindustria/trento/istituzionale.nsf/WEBTN/HPPrimoPiano/822841E40F280812C1257ABF003EA7FC?OpenDocument)

² Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di questo articolo della legge regionale [\[http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?IdDelibera=8293\]](http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?IdDelibera=8293)
Il ricorso è stato pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 3 aprile 2013
[\[http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2013/04/03/14\]](http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2013/04/03/14)

3. Glossario generale

Di seguito si riportano le principali definizioni estratte dalle norme di riferimento o, in mancanza, dalla letteratura tecnico-scientifica:

- **CER:** Acronimo di **Cat**alogo **E**uropeo dei **R**ifiuti, che contiene i codici a sei cifre di classificazione dei rifiuti. Le prime due cifre definiscono la **fonte** che genera il rifiuto, le seconde identificano il **processo** che lo ha generato e le ultime due individuano il **rifiuto**. I rifiuti pericolosi sono segnati con un asterisco. [Allegato D, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.]
- **CSC:** Acronimo di **Concentrazioni Soglia di Contaminazione** ovvero *“i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii... Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.”* [Art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.]
- **Materiali da scavo:** *“Suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera”* [Art 1, D.M. 161/12]
- **Terreno (in situ):** definizione non presente in normativa, data per assiomatica. Strato superficiale della crosta terrestre: *t. argilloso, sabbioso*; spesso come sinonimo di suolo. Si definisce terreno o suolo lo strato superficiale, di spessore variabile dai pochi centimetri alle decine di centimetri, che ricopre per molti tratti la crosta terrestre, originato dalla degradazione della roccia madre. Questo fenomeno è molto lento ed è causato da processi di tipo meccanico (*azione dell'acqua, del vento e degli agenti atmosferici in generale*), fisico (*variazioni termiche, effetto dell'irraggiamento solare, della gravità, etc.*) e di tipo chimico (*azione solvente ed idrolizzante dell'acqua, sia diretta sia attraverso le sostanze in soluzione*)
- **Materiali di riporto:** *“materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (D.M. 161/12), utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.”* [Art. 3, D.L. 2/2012 convertito con L. 28/12]
- **Sedimenti:** non presente come definizione specifica in normativa, il termine “sedimento” è dato in modo assiomatico; in letteratura specialistica il termine sedimento viene definito come *“deposito formatosi seguito a processi di sedimentazione”*³ e quest'ultima definita come *“processo, in certi casi naturale e in altri provocato artificialmente, per il quale si ha la separazione da un liquido di particelle solide sospese in esso, per effetto della gravità o di altre forze (centrifughe, elettriche ecc.), con conseguente formazione di un deposito (sedimento): si distingue in s. “meccanica, chimica, organogena; a seconda dell'agente di trasporto e dell'ambiente di deposito si differenzia in s. marina, fluviale, lacustre, glaciale, eolica”*. Ancora, il s. è definito come *“l'insieme delle particelle che si accumulano sulla superficie terrestre, nei diversi ambienti sedimentari, a opera degli agenti esogeni [...]”*⁴

³ “Dizionario di scienze della terra” – Rizzoli 1984

⁴ Enciclopedia “Treccani”

- **Materiali litoidi:** da “litòide agg. [dal gr. λιθοειδής, comp. di λίθος «pietra» e -ειδής «-oide»]. – Pietroso, simile a pietra: *materiale l.; aspetto litoide.*”⁵ Anche in questo caso non risulta una definizione normativa, per cui a rigor di logica si può intendere un qualsiasi materiale compatto di natura geologica e può essere interpretato in antitesi a “*terrigeno, sciolto, incoerente*”; la lettura della definizione di cui al DM 161/12 pone però il termine “materiali litoidi” in parte complementare e in parte sovrapponibile ai termini successivi “... e comunque tutte le altre frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini” [...], sostanzialmente accomunabili nella definizione di “sedimenti”
- **Rifiuti:** “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” [Art 183, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.]
- **Rifiuti di estrazione:** “rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave” [Art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/08]
- **Sito:** “l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti” [Art. 240, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/06 e sm.i.] o “l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere il sito comprende le relative pertinenze [...]”, [Art. 3, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 117/08 e ss.mm.ii.].
Nella Guida all’interpretazione delle previsioni “chiave” della Dir 2008/98/Ce, la Commissione Europea concepisce il sito come sito di costruzione usualmente associato al permesso di costruire (cantiere)
- **Dragaggio:** Il dragaggio è l’operazione di scavo eseguita da una imbarcazione (battello - draga) mediante draghe (macchine scavatrici) per asportare sabbia, ghiaia e detriti da un fondo subacqueo, sia in acque marine poco profonde sia in zone di acqua dolce, e rilocarli altrove
- **Contraddittorio:** nell’ambito di contesti tecnici e non propriamente giuridico-processuali, si può intendere l’attività di **confronto** in cui ciascun soggetto interessato per legge presenta l’insieme delle informazioni, delle esigenze e dei dati che sono idonei ad orientare le scelte degli altri soggetti, nei limiti dei rispettivi doveri e facoltà, e ad attuare la normativa specifica di settore.

⁵ Vocabolario “Treccani”

4. Inquadramento giuridico dei materiali da scavo

Al fine di costruire il quadro di riferimento giuridico sui materiali da scavo che permetta a tutti gli operatori di **valutare** quando e come si può operare con il Regolamento n. 161/12, si riportano di seguito le normative di riferimento in presenza di lavori che necessitano la movimentazione di matrici ambientali.

L'operatore può trovarsi ad operare con diverse norme a seconda:

- della tipologia di materiale e/o
- della gestione degli stessi nell'ambito del progetto.

Di seguito si riportano le diverse modalità di gestione suddivise per tipologia di matrice:

- Le **terre e rocce da scavo** possono essere gestite nei seguenti modi:

Inquadramento giuridico	Definizione e caratteristiche	Modalità di gestione	Riferimento normativo
Fuori campo applicazione Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. "Norme in materia di gestione dei rifiuti"	Terreno (in situ) incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	Nessuna movimentazione	Art. 185, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
	Suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale	Riutilizzo ai fini di costruzione <u>allo stato naturale</u> e <u>nello stesso sito</u> in cui è stato escavato	Art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
	Terre da scavo e altri materiali lapidei ed inerti provenienti da aree cimiteriali	Riutilizzo all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni	Art. 13 D.P.R. 254/03 e ss.mm.ii..
Qualora non si presenti la possibilità di riutilizzo in sito, l'art. 185, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. prevede il ricorso alle seguenti modalità di gestione alternative:			
Rifiuti	Terre e rocce da scavo (CER 17 05 03* e 17 05 04 20 02 02)	Recupero ambientale, Recupero in impianti autorizzati e cessazione della qualifica di rifiuto, Smaltimento in impianto o in discarica	Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
	Terre da scavo e altri materiali lapidei ed inerti provenienti da aree cimiteriali (CER 20 02 02)	Recupero ambientale, Recupero in impianti autorizzati, Smaltimento in impianti o in discarica	Art. 13 D.P.R. 254/03 e ss.mm.ii..
Sottoprodotto	Materiali da scavo generato durante la realizzazione di un'opera	Impiego dei materiali al posto di materie prime nel rispetto delle condizioni di legge (Piano di utilizzo)	Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. e D.M. 161/12 Art. 199 della L.R. 26/12
Per le Terre da scavo e altri materiali lapidei ed inerti provenienti da aree cimiteriali ad oggi il D.P.R. 254/03 non è stato aggiornato con la nuova disciplina del sottoprodotto			

- I **sedimenti** possono essere gestiti nei seguenti modi:

Inquadramento giuridico	Definizione e caratteristiche	Modalità di gestione	Riferimento normativo
Fuori campo applicazione Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. "Norme in materia di gestione dei rifiuti"	Sedimenti non pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce (Elenco dei CER)	Sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli	Art. 185, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Rifiuti	Fanghi di dragaggio (CER 17 05 05* 17 05 06)	Recupero ambientale, Recupero in impianti autorizzati e cessazione della qualifica di rifiuto, Smaltimento	Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Sottoprodotto	Materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia di corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini generati durante la realizzazione di un'opera	Impiego dei materiali al posto di materie prime nel rispetto delle condizioni di legge (Piano di utilizzo)	Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. e D.M. 161/12
Materia Prima	Materiali litoidi conseguenti ad interventi di manutenzione degli alvei e sottoposto al pagamento di canone	Utilizzo come materia prima non assoggettata pertanto al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e alle regole del D.M. 161/12	Art. 37-bis, comma 1, L.R. 16/2002 come modificato dall'art. 3, comma 28, della L.R. 5/13
Materiali disciplinati dalla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle"	Materiali derivanti da attività di escavo	Immersione deliberata in mare nel rispetto delle condizioni di legge	Art. 109 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Circolare D.M. 24 gennaio 1996 e "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini", APAT 2007

risorse idriche”			
Materiali disciplinati dalle disposizioni in materia di dragaggi in aree portuali	Materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale	A seconda dei risultati di caratterizzazione dei materiali: <ul style="list-style-type: none"> • Immissione o refluito nei corpi idrici dai quali provengono, rifacimenti degli arenili, formazione di terreni costieri o miglioramento dello stato dei fondali attraverso attività di capping • Destinazione a impiego a terra, • Refluimento all’interno di casce di colmata, di vasche di raccolta o strutture di contenimento 	Art. 5-bis, commi 1-7, della L. 84/94 e ss.mm.ii. e D.M. 7 novembre 2008
	Materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di bonifica di interesse nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Immersione in mare, • Ripascimento • Realizzazione casce di colmata o strutture di contenimento • Ricostruzione della fascia costiera 	Art. 5-bis, comma 8, della L. 84/94 e ss.mm.ii., per l’immersione in mare art. 109 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e per ripascimenti e casce di colmata art. 21 della L. 179/02

- I **residui di lavorazione di materiali lapidei** possono essere gestiti nei seguenti modi:

Inquadramento giuridico	Caratteristiche	Modalità di gestione	Riferimento normativo
Rifiuti	Rifiuti delle industrie estrattive	Elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione	D.Lgs. 117/08 e ss.mm.ii..
Sottoprodotto	Residui di lavorazione di materiali lapidei	Impiego dei materiali al posto di materie prime nel rispetto delle condizioni di legge (Piano di utilizzo)	Art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. e D.M. 161/12 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ il D.Lgs. 117/08 e ss.mm.ii.. non prevede la possibilità di inquadrare questi materiali come sottoprodotti.


5. Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"

5.1 Definizioni di cui all'Art. 1 del D.M. 161/2012

- **opera:** il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 163/06, e ss.mm.ii..
- **materiali da scavo:** il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera
- **riporto:** orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 (Materiali di riporto di origine antropica del Regolamento "161"
- **materiale inerte di origine antropica:** i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9 dove si specifica che "sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci"
- **suolo/sottosuolo:** il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo
- **autorità competente:** è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'art. 5, comma 1, lettera p) , del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- **caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo:** attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2
- **Piano di Utilizzo:** il piano di cui all'articolo 5 del Regolamento "161"
- **ambito territoriale con fondo naturale:** porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti
- **sito:** area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale
- **sito di produzione:** uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo
- **sito di destinazione:** il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato
- **sito di deposito intermedio:** il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione
- **normale pratica industriale:** le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'All. 3
- **proponente:** il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo
- **esecutore:** il soggetto che attua il Piano di Utilizzo

5.2 Il processo di approvazione del piano di utilizzo di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012

L'analisi del processo di approvazione del piano di utilizzo di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012 può essere riassunto nel *flow-chart* di seguito riportato.




5.3 Il Ruolo delle Agenzie per la protezione dell'ambiente

Il decreto attribuisce ad ARPA le seguenti funzioni:

- Art. 5, comma 3: La procedura ordinaria individua nell'agenzia, solo su **richiesta motivata** dell'autorità competente, l'ente competente per la verifica della sussistenza dei **requisiti di qualità ambientale** previsti dall'art. 4, comma 1, lett. d). In particolare l'ARPA deve garantire che le sostanze inquinanti all'interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali (Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali). L'attività di ARPA si potrà svolgere in contraddittorio con il proponente ed a spese di quest'ultimo sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.
- 


45 giorni
- Art. 5, comma 4: in presenza di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità che tali superamenti siano riconducibili a valori di fondo naturale. In questi casi, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità competente, il proponente può presentare **un piano di accertamento in contraddittorio** con ARPA. Le spese saranno a carico del proponente sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.
- Art. 5, comma 5: in siti oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del titolo II Parte VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. l'Agenzia, su richiesta del proponente, **comunica** allo stesso **se per i materiali da scavo**, ivi compresi i materiali da riporto, **i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti** di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, **non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione** di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, **con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito** di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. Le spese saranno a carico del proponente sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.



- Allegato 3 (normale pratica industriale): Nel caso in cui il proponente ricorra alla stabilizzazione a calce, cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, esso dovrà preventivamente concordare le **modalità di utilizzo** con l'ARPA in fase di redazione del Piano di utilizzo.
- Allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni) - Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni: Le **attività di campionamento** per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA direttamente **sull'area di destinazione finale del materiale da scavo**.

5.4 Elementi operativi per l'intervento di ARPA FVG ai sensi dell'art. 5 c. 3 del D.M. 161/2012

L'intervento di ARPA ai sensi dell'art. 5 c. 3 del D.M. 161/2012 può essere schematizzato nel *flow-chart* di seguito riportato.



5.4.1 Quando procedere alla Richiesta motivata ad ARPA FVG?

Secondo i **criteri** generali definiti all'art. 5 comma 10 del D.M. 161/2012 l'Autorità competente «dovrà **motivare** la sua richiesta con riferimento alla **tipologia di area** in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di **pregressi interventi antropici** non sufficientemente indagati nell'area di intervento».

L'ARPA pertanto potrà essere coinvolta, con richiesta adeguatamente motivata, in presenza di aree che sono state interessate da particolari ed accertate pressioni ambientali quali:

- presenza contigua di **infrastrutture di trasporto** ferroviario o stradale a grande percorrenza,
- **attività industriali o artigianali**, anche dismesse, che possano aver dato origine a fenomeni di inquinamento nel territorio circostante;
- **colture intensive**;
- potenziale contaminazione per effetto di **episodi puntuali** (es. abbandono di rifiuti, serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi del Regolamento CLP "Classification and Labelling of Chemicals" ss.mm.ii., scarichi di acque reflue industriali e/o urbane);
- siti in cui il procedimento di sito contaminato si è concluso con l'analisi di rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4, D.Lgs. 152/06;

L'Autorità competente che intenda richiedere l'intervento dell'Arpa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 161/2012, dovrà preliminarmente verificare la completezza della documentazione trasmessa dal proponente ossia la rispondenza dei contenuti del Piano di Utilizzo alle disposizioni di cui all'allegato 5 al D.M. 161/2012.

La richiesta dell'Autorità competente, effettuata sulla base di uno o più degli elementi sopra indicati, dovrà di prassi essere correlata da pertinenti documenti che comprovino quanto descritto ovvero la presenza di una situazione di potenziale criticità (a titolo di esempio: verbali di sopralluoghi già effettuati da parte degli organi di Polizia Locale, segnalazioni, atti autorizzativi precedentemente rilasciati ecc.), ferma restando la possibilità, su situazioni specifiche, di concordare con l'Arpa, per le vie brevi anche in seno ad eventuali incontri tecnici promossi, l'opportunità di avanzare una motivata richiesta di intervento.

Si evidenzia infine che:

- nel caso in cui il piano di utilizzo evidenzi il superamento delle CSC in riferimento alla destinazione d'uso del sito di produzione e il soggetto obbligato non abbia già provveduto ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene che l'autorità competente debba procedere all'avvio del procedimento di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di interpellare a priori ARPA.
- qualora l'Autorità Competente ravvisi una incompatibilità tra la proposta di riutilizzo e gli strumenti urbanistici vigenti (ad esempio nel caso in cui venisse proposto il riutilizzo di terreni a tabella B in siti a destinazione d'uso residenziale, o in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, aree di rispetto di pozzi, aree a parco, ecc.) la stessa potrà opporre al proponente l'improcedibilità del piano indipendentemente da ARPA.

Le richieste motivate vanno inviate al Dipartimento Provinciale ARPA FVG competente per territorio:

- **Dipartimento provinciale di Gorizia**

Via Gen. Cantore, 2 - 34170 Gorizia

Tel. 0481 581311

Fax 0481 581391

e-mail: dipgo@arpa.fvg.it

PEC: arpa.go@certregione.fvg.it

- **Dipartimento provinciale di Pordenone**

Via delle Acque, 28 - 33170 Pordenone

Tel. 0434 221811

Fax 0434 521872

e-mail: dippn@arpa.fvg.it

PEC: arpa.pn@certregione.fvg.it

- **Dipartimento provinciale di Trieste**

Via La Marmora, 13 - 34139 Trieste

Tel. 040 9494911

Fax 040 9494944

e-mail: dipts@arpa.fvg.it

PEC: arpa.ts@certregione.fvg.it

- **Dipartimento provinciale di Udine**

Via Colugna, 42 - 33100 Udine

Tel. 0432 493711

Fax 0432 546776

e-mail: dipud@arpa.fvg.it

PEC: arpa.ud@certregione.fvg.it

5.4.2 Quali le attività di ARPA FVG?

Nei **45 giorni**, previsti dalla normativa di riferimento, da calcolarsi a partire dalla data di protocollo di ingresso ad ARPA della richiesta motivata inviata dall'Autorità competente, l'Agenzia si attiverà tramite le seguenti azioni di minima:

1. assegnazione della pratica al **funzionario** competente,
2. **esame documentale** (piano di utilizzo)
3. comunicazione al proponente e all'Autorità competente della **necessità** e della **data** di **sopralluogo**
4. **sopralluogo** in campo
5. eventualmente Arpa potrà richiedere ed effettuare un **approfondimento di indagine**, in contraddittorio con il proponente:
 - emissione del preventivo di spesa
 - supervisione alle operazioni di campionamento eseguite dal proponente con la suddivisione in tre aliquote (sigillatura terza aliquota) di ognuno dei campioni prelevati,
 - acquisizione delle **aliquote** di competenza di ARPA,
 - ricezione dei **referti analitici** del proponente. Per la trasmissione dei rapporti di prova ARPA FVG richiede, oltre alla trasmissione del certificato cartaceo, la compilazione del seguente file allegato (tabella_risultati_terreni.xls),
 - esecuzione di eventuali **analisi** su una percentuale delle aliquote acquisite da ARPA, anche su un set parametrico diverso.
6. **relazione tecnica** a supporto dell'Autorità competente
7. predisposizione della nota di spesa da parte degli uffici amministrativi dell'Agenzia e **fatturazione** al proponente

5.5 Elementi per l'intervento di ARPA FVG ai sensi dell'art. 5 cc. 4 e 5 del D.M. 161/2012

Le attività di ARPA in questi casi saranno pianificate in base agli elementi peculiari delle singole richieste e saranno a titolo oneroso.

5.6 Il Tariffario

Secondo quanto previsto dal D.M. 161/2012, le attività di ARPA sono di tipo oneroso a carico del proponente.

Nelle more della predisposizione da parte di ISPRA del tariffario nazionale, ARPA applica il proprio tariffario; i costi verranno di volta in volta e ricalcolati sulla base del caso specifico fermo restando il tariffario (<http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/servizi/servizi-pagamento-tariffario/#ancora0>)

Di seguito si riportano i costi di ARPA FVG elaborati sulla base delle attività e degli analiti previsti dal D.M. 161/12.

DM 161/2012		ATTIVITA'	CASO	TEMPI/N.	COSTO ATTIVITA'
Art. 5 C. 3	Verifica sussistenza requisiti Allegato 4	Esame documentazione	<2500 mq	2 h	124,00
			2500-10000 mq	4 h	248,00
			10.000-50000 mq	4 h	248,00
			ogni ulteriori 50.000 mq	4 h	248,00
		Relazione tecnica	<2500 mq	2 h	155,00
			2500-10000 mq	1 gg	155,00
			10.000-50000 mq	2 gg	155,00
			ogni ulteriori 50.000 mq	2 gg	155,00
	Approfondimento d'indagine (contraddittorio)	Sopralluogo	<2500 mq	2 h	77,00
			2500-10000 mq	4 h	155,00
			10.000-50000 mq	4 h	155,00
			ogni ulteriori 50.000 mq	4 h	155,00
		Campionamento	<2500 mq	1	77,00
			2500-10000 mq	2	154,00
			10.000-50000 mq	4	308,00
			ogni ulteriori 50.000 mq	4	308,00
		Trasferta	<2500 mq	1	quota fissa di Euro 4,00 per accesso, incrementata di un importo pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina (super o verde) a chilometro come da tariffario ARPA FVG
			2500-10000 mq	1	
			10.000-50000 mq	2	
			ogni ulteriori 50.000 mq	2	
Analisi	<2500 mq	1	in funzione dei parametri		
	2500-10000 mq	2	in funzione dei parametri		
	10.000-50000 mq	4	in funzione dei parametri		
	ogni ulteriori 50.000 mq	4	in funzione dei parametri		

COSTI ANALISI		
Parametri analitici suolo/rifiuti/sedimenti/fanghi	€	Preparazione (da aggiungere) €
Organici Aromatici+MTBE	129,00+52,00 ⁽¹⁾	
Organoalogenati	0 + 52,00 ⁽¹⁾	
Composti Organostannici	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Ammine aromatiche	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Nitrobenzeni	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Clorobenzeni	0 + 52,00 ⁽¹⁾	26,00
Fenoli clorurati	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Pesticidi organoclorurati	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Idrocarburi C<12	78,00	
Idrocarburi C>12	78,00	26,00
Metalli, identificazione e dosaggio (cadauno)	103,00+ 26,00 ⁽²⁾	26,00
Diossine e furani, dosaggio multielemento (massimo)	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
IPA dosaggio multielemento	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
PCB dosaggio multielemento	129,00+52,00 ⁽¹⁾	26,00
Amianto	determinato di volta in volta	

Nota (1): il primo importo (129 euro) è quello del cromatogramma mentre il secondo (52 euro) deve essere computato per ogni composto che presenti concentrazione superiore al limite di quantificazione.

Nota (2): il primo importo (103 euro) è riferito al primo metallo mentre il secondo (26 euro) deve essere computato per ogni metallo successivo al primo.

5.7 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. **D: È prevista una procedura semplificata per gli scavi di piccole dimensioni (volumi inferiori a 6.000 mc)?**

R: Il D.M. 161/2012 non disciplina la procedura semplificata per la movimentazione di volumi inferiori ai 6.000 mc; una gestione "semplificata" per gli scavi sotto i 6.000 metri cubi è prevista all'interno di un Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2011.

Nelle more dell'emanazione di tale procedura, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'Art. 199 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, ha introdotto all'interno della L.R. 35/1986 relativa alla "Disciplina delle attività estrattive" la disciplina relativa all'utilizzazione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 mc.

Va evidenziato che tale norma regionale è stata impugnata dal Governo per vizio di incostituzionalità.

2. **D: Hanno ancora valore i protocolli / linee guida di carattere locale emanati dalle diverse autorità regionali (Es.: Protocollo ARPA – Provincia di Udine – e lo Sportello intercomunale dell'Area Udinese, Protocollo delle quattro Province, Linee guida del Comune di Pordenone,...)?**

R: Con la pubblicazione del D.M. 161/12, viene abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e di conseguenza perdono di efficacia tutte le norme locali ad esso ispirate.

3. **D: Come ci si deve comportare quando è previsto il riutilizzo in sito del materiale scavato?**

R: Il D.M. 161/2012 non entra nel merito delle esclusioni previste dall'art. 185 comma 1 del D.Lgs. 152/06. Pertanto il suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale scavato nell'ambito di lavori di costruzione e riutilizzato in sito è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e dalla gestione come sottoprodotto. Non è quindi sottoposto agli obblighi previsti né dal D.M. 161/2012 né dal D.Lgs. 152/2006, purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere.

4. **D: Come vengono valutate le modalità di gestione dei materiali affinché questa avvenga senza "pericolo per la salute" e senza "pregiudizio per l'ambiente", come indicato dall'art. 2 comma 2?**

R: Dalla lettura del Decreto, l'unico punto in cui pare esplicitato tale concetto si trova in un capoverso dell'Allegato 4, in cui è riportato il concetto:

"Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali"

A rigor di norma quindi il rispetto dei limiti analitici è sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti di qualità ambientale.

5. **D: Se la morfologia esistente e/o problemi di accesso all'area rendono di difficile esecuzione qualsiasi tipo di indagine, è possibile caratterizzare il terreno anche in fase di scavo?**

R: L'Allegato 1 del D.M. 161/2012 precisa che la caratterizzazione ambientale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla gestione delle terre come sottoprodotto deve essere fatta in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo; tuttavia l'Allegato 8 del D.M. 161/2012 lascia la possibilità di effettuare una caratterizzazione in corso d'opera qualora vi sia l'accertata

impossibilità di farlo prima. Pertanto dovrà essere l'autorità competente che valuterà di caso in caso se è applicabile o meno la caratterizzazione in corso d'opera.

6. **D: Quali parametri vanno ricercati durante la caratterizzazione ambientale?**

R: Come previsto dall'Allegato 4 del D.M. 161/2012 il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 dello stesso Allegato, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità Competente in considerazione delle attività antropiche pregresse e/o in fase di indagini integrative su richiesta di ARPA a seguito della richiesta motivata da parte dell'Autorità Competente.

7. **D: Nel set minimo di parametri da ricercare riportato in Tabella 4.1 dell'Allegato 4, BTEX e IPA vanno ricercati in aree poste a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione. Come sono individuate queste strutture?**

R: Le infrastrutture viarie di grande comunicazione sono individuate dall'Autorità competente, di volta in volta. A titolo esemplificativo, strutture viarie di grande traffico sono quelle individuate all'Articolo 2, comma 2, lettere A e B del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

8. **D: Come si campiona il materiale da scavo qualora sia costituito da roccia?**

R: Il D.M. 161/2012 non fornisce alcuna indicazione in merito. Dovrà pertanto essere valutato di caso in caso, in accordo con l'Autorità Competente.

9. **D: Cosa si intende per "Sito"?**

R: Per "Sito" si intende "l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti" [Art. 240, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/06 e sm.i.].

Nel D.M. 161/2012 il sito viene specificato come "l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale".

Nella "Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste" (<http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/guidance.htm>), la Commissione Europea concepisce il sito come "a construction site".

10. **Che cosa si intende per contraddittorio?**

R: Per contraddittorio, nell'ambito di contesti tecnici e non propriamente giuridico-processuali, si può intendere l'attività di confronto in cui ciascun soggetto interessato per legge presenta l'insieme delle informazioni, delle esigenze e dei dati che sono idonei ad orientare le scelte degli altri soggetti, nei limiti dei rispettivi doveri e facoltà, e ad attuare la normativa specifica di settore.

5.8 Link utili

- **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

[<http://www.minambiente.it>]

- **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

[<http://www.isprambiente.it>]

- **Provincia di Pordenone**

Seminario sulla gestione dei materiali da scavo del 31 ottobre 2012

[<http://www.provincia.pordenone.it/index.php?id=873>]

- **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste**

Seminario “Terra e Rocce da scavo – Proviamo a rifare il punto” del 04 dicembre 2012 presso la CC.II.AA. di Trieste

[<http://www.ordineingegneri.ts.it/node/424>]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA TORO

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:46:53

IMPRONTA: 7F8CBE30B7F94463F88F14FC3485AC3D43EF6D89B5C26B7A7DF4542517415490
43EF6D89B5C26B7A7DF454251741549045644538A8CBA3F979E8E401A37C9764
45644538A8CBA3F979E8E401A37C9764A6B9351E998FBA3DDC46B7037E2B1708
A6B9351E998FBA3DDC46B7037E2B17081D9E22955F820F838E3AA27128C3DF93

NOME: FULVIO DARIS

CODICE FISCALE: DRSEFLV50D22L424U

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:49:51

IMPRONTA: 0E4C2F7BB3F5145CF58EACEC1ECD7B31AC76809DE73D9D5A20B623C223EAF067
AC76809DE73D9D5A20B623C223EAF0673227FA4195EE74DBE7C10C51BF3FB2A6
3227FA4195EE74DBE7C10C51BF3FB2A604A56070314CEF824639FE58E286371F
04A56070314CEF824639FE58E286371F844EDB8F917926FB5A3B88417658B435

NOME: LIONELLO BARBINA

CODICE FISCALE: BRLLLL50S05F756T

DATA FIRMA: 24/05/2013 11:51:46

IMPRONTA: 9E2B892BB4FDA1BA98278985EFDD126FDA6AF4B883A1AC64DCC31B86713FB63D
DA6AF4B883A1AC64DCC31B86713FB63DA5E25AEFB9EFBBCE496961C0F75CD14E
A5E25AEFB9EFBBCE496961C0F75CD14EBB5AAE5232F8E614BDD49575041CCB77
BB5AAE5232F8E614BDD49575041CCB7721D2B97379389699E5BE46B43ED09C7E